

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMMARTINO, SORGI, COLASANTO, DE CAPUA, MANCINI ANTONIO,
REALE GIUSEPPE, ROMANATO, LAFORGIA**

Presentata il 9 marzo 1964

Inclusione della laurea in scienze statistiche e attuariali e della laurea in scienze statistiche e demografiche fra i titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento della matematica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica n. 972, in data 29 aprile 1957, veniva approvato il Regolamento contenente norme per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

Tale Regolamento elenca, nell'allegato C), i titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle varie materie.

Le lauree in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche attuariali, essendo state erroneamente equiparate alla laurea in scienze economiche e commerciali, sono state, nel Regolamento, comprese tra i titoli per l'insegnamento di materie, alcune delle quali non figurano nemmeno nell'elenco degli esami della facoltà di scienze statistiche.

I laureati di questa facoltà sono così, teoricamente, ritenuti idonei ad insegnare materie giuridiche negli Istituti tecnici, pur avendo studiato all'Università soltanto elementi di diritto pubblico ed elementi di diritto privato; sono, altresì, ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'insegnamento della ragioneria e computisteria negli Istituti tecnici commerciali (vedi Regolamento citato - allegato C), classe XI; materie

che non figurano tra i programmi d'esame della facoltà.

All'incontro, le lauree in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche e attuariali non sono elencate, nel Regolamento sopracitato, fra i titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della matematica. Tale esclusione appare inspiegabile ove si consideri che tra gli esami obbligatori previsti dall'ordine degli studi della facoltà sono compresi i seguenti:

- istituzioni di analisi matematica;
- analisi matematica;
- calcolo delle probabilità;
- matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
- teoria dei campioni.

Appare evidente, quindi, che la facoltà di scienze statistiche consente un'ampia e approfondita preparazione nelle materie di cui è richiesta la conoscenza per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della matematica.

Di ciò tenuto conto, si presenta la necessità di eliminare tale esclusione, soprattutto in relazione alla preoccupante carenza di professori di matematica nella scuola media,

per cui sono incaricati dell'insegnamento di tale materia anche studenti universitari.

Si sottopone, pertanto, alla vostra approvazione la presente proposta di legge, di cui sembrerebbe opportuno l'esame con procedura di urgenza. Ciò, poiché risponde a un preminente interesse pubblico il favorire la formazione dei nuovi quadri della scuola

media unica occorrenti per l'attuazione delle alte finalità sociali insite nella istituzione della scuola medesima.

A una sollecita approvazione del provvedimento non ostano remore di carattere finanziario poiché la proposta medesima non comporta oneri.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella colonna « Titoli di ammissione » della tabella C), annessa al Regolamento per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza della classe d'esame XIII (matematica e fisica per la sola sottoclasse b) sono aggiunte, dopo le parole « Regio decreto 2 novembre 1920, n. 1.736 », le parole « Laurea in scienze statistiche e attuariali e Laurea in scienze statistiche e demografiche ».